

Rag. Tedeschi Ugo

Rag. Pini Fabiana
Consulente del Lavoro

Dott. Vergioli Riccardo
Commercialista

Avv. Tedeschi Costanza
Servizi legali e contrattuali

FACOLTÀ DI RISCATTO PERIODI NON COPERTI DA CONTRIBUZIONE

In attesa della conversione in legge del D.L. 4/2019, recante “Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni”, l’Inps, con circolare n. 36/2019, fornisce i primi chiarimenti relativamente al riscatto riferito ai periodi non coperti da contribuzione, per il quale viene istituita una diversa modalità di calcolo dell’onere di riscatto dei periodi di studi universitari, da valutare nel sistema contributivo, nel caso di domanda presentata fino al compimento del quarantacinquesimo anno di età. È opportuno ricordare che i nuovi istituti si aggiungono a quelli già previsti dalla disciplina vigente.

La facoltà di riscatto è riconosciuta in favore degli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché alle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi, e alla Gestione separata, privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e non già titolari di pensione. È, pertanto, condizione imprescindibile per il riscatto l’iscrizione dell’interessato in uno dei regimi previdenziali richiamati dalla norma stessa; condizione che si intende verificata in presenza di almeno un contributo obbligatorio nella Gestione pensionistica in cui è esercitata la facoltà di riscatto, versato in epoca precedente alla data di presentazione della domanda medesima. Potranno beneficiare del riscatto in argomento i soli lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti a forme pensionistiche obbligatorie a partire dal 1° gennaio 1996. A tal fine, si avrà riguardo a qualsiasi tipologia di contribuzione (obbligatoria, figurativa, da riscatto) accreditata anteriormente alla predetta data del 1° gennaio 1996 in qualsiasi Gestione pensionistica obbligatoria (comprese le Casse per i liberi professionisti) o acquisita nel regime previdenziale dell’UE o nei singoli regimi previdenziali dei vari Stati membri o Paesi convenzionati. L’eventuale acquisizione di anzianità assicurativa anteriore al 1° gennaio 1996 determina l’annullamento d’ufficio del riscatto già effettuato, con restituzione dell’onere al soggetto che lo ha versato senza riconoscimento di maggiorazioni a titolo di interessi. Ulteriore condizione per l’accesso alla facoltà in esame è che il beneficiario non sia già titolare di un trattamento pensionistico diretto, in qualsiasi gestione pensionistica obbligatoria.

Il periodo scoperto di contribuzione:

- può essere ammesso a riscatto nella misura massima di 5 anni, anche non continuativi;
- deve collocarsi in epoca successiva al 31 dicembre 1995;
- deve essere compreso tra la data del primo e dell’ultimo contributo comunque accreditato (obbligatorio, figurativo, da riscatto) nelle forme assicurative citate dalla disposizione in esame;
- deve essere precedente alla data del 29 gennaio 2019, data di entrata in vigore del D.L. 4/2019;
- non deve essere coperto da contribuzione obbligatoria, figurativa, volontaria o da riscatto, non solo presso il Fondo cui è diretta la domanda stessa, ma anche in qualsiasi forma di previdenza obbligatoria (comprese le Casse per i liberi professionisti e il regime previdenziale dell’UE o i singoli regimi previdenziali dei vari Stati membri o Paesi convenzionati).

Infine, sono riscattabili soltanto i periodi non soggetti a obbligo contributivo. Ne consegue che la facoltà di riscatto non potrà essere esercitata per recuperare periodi di svolgimento di attività

lavorativa con obbligo del versamento contributivo per i quali possono essere attivati gli istituti già previsti nelle singole gestioni previdenziali, quali la regolarizzazione o la costituzione di rendita vitalizia.

L'anzianità contributiva acquisita per effetto del riscatto è utile ai fini del conseguimento del diritto a pensione e per la determinazione della relativa misura.

Onere del riscatto

I periodi oggetto di riscatto saranno necessariamente valutati secondo il "sistema contributivo".

L'onere relativo è quindi determinato con il meccanismo del calcolo a "percentuale" previsto dall'articolo 2, comma 5, D.Lgs. 184/1997, applicando l'aliquota contributiva di finanziamento in vigore alla data di presentazione della domanda nella Gestione pensionistica ove opera il riscatto. La base di calcolo dell'onere è costituita dalla retribuzione assoggettata a contribuzione nei 12 mesi meno remoti rispetto alla data della domanda ed è rapportata al periodo oggetto di riscatto. Detta retribuzione è attribuita temporalmente e proporzionalmente ai periodi riscattati. La rivalutazione del montante individuale dei contributi disciplinato dalla L. 335/1995 ha effetto dalla data della domanda di riscatto.

Presentazione della domanda di riscatto

La presentazione della domanda di riscatto è limitata al triennio 2019-2021. La domanda di riscatto può, quindi, essere presentata dalla data di entrata in vigore del D.L. in argomento (29 gennaio 2019) e fino al 31 dicembre 2021 (termine ultimo per l'esercizio della facoltà di riscatto).

La domanda può essere presentata dal diretto interessato o dal suo superstite o, entro il secondo grado, dal suo parente e affine.

In tutte queste ipotesi, l'onere versato è detraibile dall'imposta lorda nella misura del 50%, con una ripartizione in 5 quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento e in quelli successivi.

Per i lavoratori del settore privato, la domanda di riscatto può essere presentata anche dal datore di lavoro dell'assicurato destinando, a tal fine, i premi di produzione spettanti al lavoratore. In tal caso, l'onere versato è deducibile dal reddito d'impresa e da lavoro autonomo e non rientra nella base imponibile utile ai fini della determinazione dei redditi da lavoro dipendente. La domanda di riscatto può essere presentata dal datore di lavoro nel corso del rapporto lavorativo.

La domanda deve essere presentata, esclusivamente in via telematica, attraverso uno dei seguenti canali:

- *web*, tramite i servizi on-line dedicati, accessibili dal cittadino munito di PIN dispositivo, SPID (Sistema pubblico di identità digitale) almeno di Livello 2 o CNS (Carta Nazionale dei Servizi), dal sito *internet* dell'Istituto attraverso i seguenti percorsi:
 - per i riscatti da esercitarsi nelle gestioni dei dipendenti privati: "Prestazioni e servizi" > "Tutti i servizi" > "Riscatto di periodi contributivi";
 - per i riscatti da esercitarsi nelle gestioni dei dipendenti pubblici: "Prestazioni e servizi" > "Tutti i servizi" > "Gestione dipendenti pubblici: servizi per Lavoratori e Pensionati";
- *Contact Center* multicanale, chiamando da telefono fisso il numero verde gratuito 803 164 o da telefono cellulare il numero 06 164164, a pagamento in base al piano tariffario del gestore telefonico, se in possesso di PIN;
- *patronati* e *intermediari* dell'Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi, anche se non in possesso di PIN.

Nel caso di presentazione della domanda da parte del datore di lavoro, dei parenti e affini entro il secondo grado, in attesa dell'implementazione, da parte dell'Inps, della procedura per l'invio telematico, le domande devono essere presentate utilizzando il modulo reperibile sul sito istituzionale INPS al seguente percorso: "Prestazioni e Servizi" > "Tutti i moduli" > "Assicurato/Pensionato".

Modalità di versamento dell'onere

L'onere di riscatto, determinato ai sensi di quanto sopra precisato, può essere versato in unica soluzione ovvero in un massimo di 60 rate mensili, ciascuna di importo non inferiore a 30 euro, senza applicazione di interessi per la rateizzazione. Questa non può essere concessa nei casi in cui i contributi da riscatto debbano essere utilizzati per l'immediata liquidazione di una pensione diretta o indiretta o nel caso in cui gli stessi siano determinanti per l'accoglimento di una domanda di autorizzazione ai versamenti volontari; qualora ciò avvenga nel corso della dilazione già concessa, la somma ancora dovuta dovrà essere versata in unica soluzione. In caso di interruzione del versamento dell'onere, sarà riconosciuto l'accredito di un periodo contributivo di durata corrispondente all'importo versato.

Riscatto dei corsi universitari di studi per periodi da valutare nel sistema contributivo, effettuato fino al quarantacinquesimo anno di età

L'articolo 20, comma 6, D.L. 4/2019, ha introdotto, per i soggetti fino al compimento del quarantacinquesimo anno di età, per il riscatto del corso universitario di studi, la facoltà di riscatto dei periodi da valutare con il sistema contributivo. In tal caso l'onere di riscatto deve essere determinato sul minimale degli artigiani e commercianti vigente nell'anno di presentazione della domanda e in base all'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche vigente, nel medesimo periodo, nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti (Fpld). L'importo retributivo di riferimento è rapportato al periodo oggetto di riscatto ed è attribuito temporalmente e proporzionalmente ai periodi medesimi. In sede di conversione del decreto dovrebbe essere eliminato il limite dei 45 anni di età per il recupero dei periodi scoperti da contribuzione per chi ha iniziato a lavorare dal 1° gennaio 1996.

Fondi di solidarietà bilaterali

Il decreto in commento introduce la possibilità, per i Fondi di solidarietà, di provvedere al versamento degli oneri correlati a periodi, utili per il conseguimento del diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia, riscattabili o ricongiungibili precedenti all'accesso ai Fondi di solidarietà medesimi. Gli oneri corrispondenti ai periodi riscattabili o ricongiungibili sono versati ai predetti Fondi dai datori di lavoro e costituiscono specifica fonte di finanziamento con destinazione riservata alle finalità di cui alla disposizione in esame. I predetti versamenti sono deducibili ai sensi della normativa vigente. L'intervento è finalizzato all'accesso alla prestazione straordinaria per il sostegno al reddito, riconosciuta ai lavoratori che abbiano i requisiti per fruirne nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo. Sul punto, però, l'Istituto si riserva di intervenire con successive istruzioni operative.